

# STATUTO

## CAMPO BOARIO S.P.A.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO

Sede legale: JESI AN PIAZZA INDIPENDENZA 1

Codice fiscale: 02383070428

Numero Rea: AN - 183237

### Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-10-2010 - Statuto completo .....	2
--	---

ALLEGATO "M" AL N. 15143 DELLA RACCOLTA	
STATUTO SOCIALE	
DENOMINAZIONE	
Art. 1. - E' costituita, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs.	
267/2000 una società per azioni denominata: "CAMPO BOARIO	
S.p.A."	
SEDE	
Art. 2. - 1. La sede della società è fissata nel Comune di	
Jesi (AN).	
2. Il domicilio del socio, per quel che concerne il suo rap-	
porto con la società, è, a tutti gli effetti di legge, quello	
risultante dal libro dei soci.	
3. L'organo amministrativo è competente a decidere sulla	
creazione di nuove sedi secondarie, la soppressione ovvero lo	
spostamento di quelle esistenti nell'ambito territoriale del	
Comune di Jesi (AN) o al di fuori di esso limitatamente al	
territorio nazionale.	
4. La creazione di nuove sedi secondarie, la soppressione ov-	
vero lo spostamento di quelle esistenti al di fuori del ter-	
ritorio nazionale è di esclusiva competenza dell'assemblea	
straordinaria.	
OGGETTO	
Art. 3. - 1. La società ha per oggetto:	
la realizzazione degli interventi urbanistico-edilizi di ri-	
qualificazione urbana individuati nel Piano Particolareggiato	
1	

	denominato "Campus Boario", definitivamente approvato dal Co-	
	mune di Jesi con deliberazione del Consiglio Comunale n.	
	13/2007 del 9 febbraio 2007;	
	2. Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la Società	
	provvede:	
	- all'acquisizione delle aree e degli immobili interessati	
	dall'intervento di riqualificazione e necessari per la sua	
	attuazione;	
	- alla realizzazione dell'intervento di riqualificazione ur-	
	bana;	
	- alla commercializzazione e gestione degli immobili, delle	
	opere e delle strutture realizzate.	
	3. La società, al fine di conseguire l'oggetto sociale, può	
	acquisire le aree in proprietà ed in concessione, o comunque	
	può avere la disponibilità e la gestione delle aree e degli	
	immobili oggetto delle finalità sociali.	
	4. La società può inoltre eseguire direttamente e/o indiret-	
	tamente ogni altra operazione attinente o connessa all'ogget-	
	to sociale, ivi compreso lo studio, la progettazione, l'ese-	
	cuzione e la realizzazione di impianti specifici.	
	In particolare, per il perseguimento dell'oggetto sociale, la	
	società può eseguire direttamente oppure affidare a terzi i	
	lavori di progettazione e costruzione; stipulare contratti e	
	compiere operazioni e negozi mobiliari ed immobiliari di	
	qualsiasi genere e natura, purché connessi all'oggetto socia-	
	2	

	le e ritenuti utili o necessari per il raggiungimento dello	
	stesso; ogni attività commerciale, industriale, finanziaria,	
	mobiliare e immobiliare ritenuta strumentale, accessoria o	
	connessa, necessaria o utile per la realizzazione delle atti-	
	vità che costituiscono l'oggetto sociale; prestare garanzie,	
	anche reali, a terzi, quali che siano i loro oggetti sociali	
	o le loro attività o la loro natura giuridica, e comunque ne-	
	cessarie al raggiungimento dello scopo sociale e purché tali	
	attività non vengano svolte in modo prevalente rispetto a	
	quelle che costituiscono l'oggetto sociale; la realizzazione	
	e gestione di tali attività direttamente, per conto, in con-	
	cessione, in appalto o in qualsiasi altra forma.	
	Nel rispetto dei suoi scopi statutari, la Società può invoca-	
	re ogni beneficio previsto da leggi statali o regionali per	
	le società a partecipazione pubblica.	
	In ogni caso le attività di cui agli artt. 106 e 113 D.Lgs.	
	1° settembre 1993 n. 385 e D.M. 6 luglio 1994 n. 12 saranno	
	svolte al solo scopo di realizzare l'oggetto sociale e per-	
	tanto non come oggetto prevalente e non nei confronti del	
	pubblico.	
	DURATA	
	Art. 4. - La durata della società è fissata sino al 31 di-	
	cembre 2050 e potrà essere anticipatamente sciolta o proroga-	
	ta con deliberazione dei soci. Il Comune di Jesi e gli altri	
	eventuali soci pubblici potranno esercitare il diritto di	
	3	

recesso.

CAPITALE SOCIALE E AZIONI

Art. 5. - 1. Il capitale sociale è di euro 6.170.000,00

(seimilionicentosettantamila e zero centesimi) suddiviso in

azioni del valore nominale di euro 100,00 (cento e zero cen-

tesimi) cadauna. Le azioni non sono rappresentate da titoli

azionari. È ammesso il ricorso a diverse tecniche di legitti-

mazione e circolazione delle azioni.

2. I conferimenti dei soci possono consistere anche in beni

in natura o crediti, purché corredati dalla relazione di sti-

ma di cui all'art. 2342 e 2343 c.c..

Art. 6. - 1. Le azioni sono nominative ed indivisibili ed o-

gni azione dà diritto ad un voto.

2. La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, ade-

sione all'Atto costitutivo della Società ed al presente Sta-

tuto.

3. I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'Organo ammi-

nistrativo, in una o più volte, nei termini e nei modi che lo

stesso reputi convenienti e nel rispetto delle disposizioni

di legge in materia.

4. Fermo restando che ciascuna categoria di azioni è costi-

tuita da azioni con il medesimo valore nominale e con gli

stessi diritti, le azioni sottoscritte dal Comune di Jesi

debbono intendersi, per una quota pari alla metà delle azioni

effettivamente da esso sottoscritte, postergate nella parte-

	cipazione alle eventuali perdite rispetto a quelle degli al-	
	tri soci ai sensi dell'art. 2348 cod.civ..	
	5. La società potrà altresì emettere azioni che attribuiscono	
	ai loro possessori il diritto alla ripartizione degli utili	
	correlati alle attività sociali di determinati settori nel	
	rispetto di quanto stabilito all'art. 2350 c.c..	
	6. La società potrà inoltre emettere azioni senza diritto di	
	voto, con voto limitato a determinati argomenti, con voto li-	
	mitato al verificarsi di condizioni non meramente potestati-	
	ve. Il valore di tali azioni non potrà essere complessivamen-	
	te superiore alla metà del capitale sociale.	
	OBBLIGAZIONI E FINANZIAMENTI	
	Art. 7. - 1. La società potrà contrarre mutui, ottenere pre-	
	finanziamenti e aperture di credito e richiedere contributi	
	sia in conto capitale che in conto esercizio, che in conto	
	interessi a norma delle leggi vigenti in Italia e nella U.E.	
	e fare comunque quanto necessario ed opportuno per la realiz-	
	zazione dell'oggetto sociale.	
	2. Qualora le esigenze finanziarie della società lo richieda-	
	no, gli azionisti potranno eseguire dei finanziamenti alla	
	società stessa nei limiti di legge e nei limiti imposti dalla	
	vigente normativa in materia bancaria e creditizia; i versa-	
	menti effettuati dai soci a favore della società debbono con-	
	siderarsi infruttiferi.	
	3. L'assemblea straordinaria è competente a deliberare, con	
	5	

	le maggioranze previste dalla legge, l'emissione di strumenti	
	finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti ammi-	
	nistrativi, escluso il voto in assemblea generale degli azio-	
	nisti, definendo le modalità e le condizioni di emissione, i	
	diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimen-	
	to delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione	
	in osservanza dell'art. 2346 c.c. comma 6 e delle norme del	
	Codice Civile in materia.	
	4. La società può emettere obbligazioni nominative o al por-	
	tatore.	
	5. L'assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di	
	obbligazioni convertibili in azioni mediante delibera da as-	
	sumersi con le maggioranze per essa previste. A tal fine	
	l'Assemblea può delegare, ai sensi dell'art. 2420-ter	
	cod.civ., all'organo amministrativo la facoltà di emettere in	
	una o più volte i prestiti obbligazionari convertibili.	
	6. La società può emettere obbligazioni per una somma eccede-	
	dente il limite stabilito al comma 1 dell'art. 2412 c.c.,	
	purché le obbligazioni emesse in eccedenza rispetto a tale	
	limite siano destinate alla sottoscrizione da parte di inve-	
	stitori professionali soggetti a forme di vigilanza pruden-	
	ziali.	
	7. Per la nomina del rappresentante comune degli obbligazio-	
	nisti nonché per la costituzione, la composizione ed i poteri	
	dell'assemblea degli obbligazionisti trovano applicazione gli	
	6	

articoli 2415 e ss. c.c..

PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE

Art. 8. - La deliberazione costitutiva del patrimonio destinato è adottata dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti in osservanza di quanto previsto dagli artt. 2447-bis e ss. cod.civ. e secondo le modalità di pubblicità stabilite dalla legge.

TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

Art. 9. - 1. Le azioni sono liberamente trasferibili. Sino al termine del terzo anno dalla costituzione della società, la cessione potrà avvenire solo previo gradimento espresso dall'Assemblea ordinaria e, comunque, a favore di soggetti che posseggano i requisiti previsti nei criteri per la scelta dei soci che verranno stabiliti con apposita deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Jesi e che subentrino espressamente e formalmente negli stessi obblighi. A tal fine l'acquirente dovrà consegnare all'organo amministrativo idoneo atto unilaterale d'obbligo.

2. Al fine di consentire l'espressione del gradimento, il socio che, entro i primi tre anni dalla costituzione della società, intende cedere le proprie azioni deve darne notizia con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla società indicando le complete generalità, anche con riguardo ai requisiti del suddetto Bando, del terzo che intende acquistare, il prezzo offerto e ogni altra condizione alla

	cessione.	
	3. L'organo amministrativo, ricevuto l'atto unilaterale di cui al punto 1 che precede, provvede affinché il soggetto chiamato ad esprimere il gradimento si attivi.	
	4. I soci decidono con le maggioranze previste dal presente statuto.	
	5. Il gradimento si intenderà accordato qualora entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento, al socio richiedente non giunga nessuna comunicazione.	
	6. Il diniego o la concessione di gradimento dovranno essere comunicati all'organo amministrativo il quale provvederà a dare notizia al socio interessato mediante lettera raccomandata.	
	RECESSO	
	Art. 10. - 1. Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:	
	a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;	
	b) la trasformazione della società;	
	c) il trasferimento della sede all'estero;	
	d) la revocazione dello stato di liquidazione;	
	e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente statuto;	
	8	

	f) la modifica dei criteri di determinazione del valore delle azioni in caso di recesso;	
	g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto e di partecipazione.	
	2. Hanno, altresì, diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:	
	A) la proroga del termine;	
	B) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.	
	3. Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con la indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.	
	4. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.	
	5. Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale.	
	6. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo	
	9	

	scioglimento della società.	
	7. Il socio recedente ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.	
	8. La determinazione del valore delle azioni è effettuata dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e/o del soggetto incaricato della revisione contabile. Il valore sarà quello determinato dal netto patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio approvato e depositato. Gli Amministratori sono tenuti a comunicare al socio recedente il valore entro 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 3.	
	9. In caso di contestazione, da proporre con raccomandata con avviso di ricevimento spedita alla società entro 8 giorni dal ricevimento della comunicazione del valore, il valore di liquidazione è determinato tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 c.c..	
	ASSEMBLEE - SOCI	
	Art. 11. - 1. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci.	
	Essa è ordinaria e straordinaria ai sensi degli artt. 2364 e 2365 cod. civ. ed è convocata dall'organo amministrativo anche fuori del Comune della sede sociale purché nel territorio	
	10	

nazionale.	
2. L'Assemblea è convocata con avviso spedito quindici giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci, agli amministratori e ai sindaci; sono considerati mezzi idonei anche il fax e la posta elettronica.	
Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e se sia ammesso il voto per corrispondenza. Se è indicata una seconda convocazione, essa non può essere fissata oltre venti giorni dalla prima convocazione.	
Sono tuttavia valide le assemblee anche non convocate come sopra quando vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assista la maggioranza degli amministratori in carica e dei sindaci effettivi e nessuno si opponga alla discussione ai sensi dell'art. 2366, comma 4, cod. civ.	
3. Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti iscritti nel libro soci.	
4. Ogni azionista che ha diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare da altra persona anche non socio, con delega scritta, conferita anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale.	
5. È ammesso l'intervento in assemblea mediante mezzi di te-	

		lecomunicazione (audio/videoconferenza, teleconferenza etc.)
		a condizione che tutti i partecipanti possano essere identi-
		ficati e di tale identificazione si dia atto nel relativo
		verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di
		intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti
		affrontati. In tal caso le riunioni si considerano tenute nel
		luogo in cui si trova il Presidente ed in cui deve pure tro-
		varsi il segretario, onde consentire la stesura e la sotto-
		scrizione del relativo verbale.
		6. I soci intervenuti che riuniscono un terzo del capitale
		rappresentato nell'assemblea, se dichiarano di non essere
		sufficientemente informati sugli oggetti posti in delibera-
		zione, possono chiedere che l'assemblea sia rinviata a non
		oltre cinque giorni. Questo diritto non può esercitarsi che
		una volta sola per lo stesso oggetto.
		7. L'Assemblea è presieduta dalla persona designata dagli a-
		zionisti intervenuti. Il presidente dell'Assemblea verifica
		la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'i-
		dentità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svol-
		gimento e accerta i risultati delle votazioni.
		8. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'an-
		no per deliberare sugli oggetti attribuiti dalla legge e dal
		presente Statuto alla sua competenza. L'Assemblea ordinaria è
		inoltre convocata ogni volta che il Consiglio di Amministra-
		zione lo ritenga opportuno, quando ne sia fatta richiesta per
		12

	iscritto con l'indicazione delle materie da trattare, dal	
	Collegio Sindacale, o da tanti Soci che rappresentino almeno	
	un decimo del capitale sociale.	
	9. Per la validità della costituzione dell'assemblea ordina-	
	ria, tanto in prima quanto in seconda convocazione, come per	
	la validità delle deliberazioni adottate, si fa riferimento	
	alle disposizioni di legge.	
	10. L'assemblea straordinaria, in prima e in seconda convoca-	
	zione, è regolarmente costituita e delibera con la partecipa-	
	zione ed il voto favorevole di più dell'80% (ottanta per cen-	
	to) del capitale sociale.	
	COMPUTO DELLE AZIONI	
	Art. 12. - 1. Salvo diversa disposizione di legge, le azioni	
	per le quali non può essere esercitato il diritto di voto non	
	sono computate ai fini della regolare costituzione dell'as-	
	semblea. Le medesime azioni, e quelle per le quali non è sta-	
	to esercitato il voto a seguito della dichiarazione del socio	
	di astenersi per conflitto di interessi, non sono computate	
	ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capi-	
	tale richiesta per l'approvazione della deliberazione.	
	2. Le azioni proprie sono computate nel capitale ai fini del	
	calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le	
	deliberazioni dell'assemblea pur essendo sospeso il diritto	
	di voto.	
	AMMINISTRAZIONE	
	13	

	Art. 13. - 1. La società è amministrata da un Consiglio di	
	Amministrazione composto da 3 (tre) o da 5 (cinque) membri.	
	Fra i membri del Consiglio di Amministrazione vengono indivi-	
	duati un Presidente ed un Vice Presidente. Ai sensi dell'art.	
	2449 c.c. spetta al socio Comune di Jesi, la nomina diretta	
	di n. 1 (uno) amministratore se il consiglio è composto da 3	
	(tre) membri di 2 (due) se il consiglio è composto da 5 (cin-	
	que) membri. La qualifica di Presidente del Consiglio di Am-	
	ministrazione sarà attribuita ad un componente designato dal	
	Comune di Jesi. La qualifica di Vice Presidente sarà attri-	
	buita ad un componente individuato autonomamente nel suo seno	
	dallo stesso Consiglio di Amministrazione.	
	2. Gli amministratori durano in carica per il periodo di tem-	
	po determinato dall'Assemblea all'atto della nomina e comun-	
	que per un periodo non superiore a tre esercizi; tuttavia es-	
	si scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approva-	
	zione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro	
	carica. Gli amministratori sono rieleggibili.	
	3. Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i membri	
	eletti dall'Assemblea, un Amministratore Delegato fissandone	
	i poteri. Non possono essere delegate le attribuzioni che ab-	
	biano ad oggetto le materie contrassegnate dalle lettere da	
	a) a q) del successivo comma 6, che competono in via esclusi-	
	va al Consiglio di Amministrazione.	
	4. Se per dimissioni o per altre cause viene a mancare un am-	

	ministratore, si intende cessato l'intero Consiglio e deve	
	convocarsi d'urgenza l'Assemblea per le nuove nomine.	
	5. Il Consiglio è convocato dal presidente mediante avviso da	
	spedirsi a ciascun membro del Consiglio e a ciascun sindaco	
	effettivo almeno cinque giorni prima e, in caso di particola-	
	re urgenza, almeno due giorni lavorativi prima di quello fis-	
	sato per l'adunanza, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare	
	la prova dell'avvenuto ricevimento nei termini suddetti.	
	Spetta al presidente stabilire l'ordine del giorno delle se-	
	dute del Consiglio, tenuto conto anche delle proposte even-	
	tualmente formulate dall'Amministratore Delegato. Il Consi-	
	glio potrà tuttavia deliberare validamente, anche in mancanza	
	di formale convocazione, ove siano presenti tutti gli ammini-	
	stratori e tutti i sindaci effettivi. La riunione può svol-	
	gersi anche con mezzi di telecomunicazione.	
	6. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di ammi-	
	nistrazione, si richiede la presenza effettiva della maggio-	
	ranza dei suoi membri in carica aventi diritto al voto, le	
	deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti	
	dei presenti, fatta eccezione per le delibere riguardanti le	
	seguenti materie:	
	a. vendere, permutare, concedere in prestito d'uso e in loca-	
	zione i beni patrimoniali della società;	
	b. acquistare, alienare, ipotecare, sottoporre a privilegio	
	di qualsiasi specie e natura, beni immobili e mobili;	
	15	

	c. approvare i piani strategici, industriali, finanziari,	
	d. approvare le politiche generali della società;	
	e. proposta di fusione/scissione/incorporazione in altre società;	
	f. proposte di modifiche dello Statuto;	
	g. operazioni di scorpori/conferimenti di attività e/o rami aziendali;	
	h. designazione, successivamente alla scadenza degli organi in carica, dei componenti degli organi sociali delle società controllate e/o partecipate;	
	i. acquisizioni e/o dismissioni di partecipazioni sia di maggioranza che di minoranza;	
	j. prestare fidejussioni ed avalli, pegni ed ipoteche ed in genere prestare garanzie personali e reali a favore di terzi e di società partecipate;	
	k. attribuzione, modifica e revoca dei poteri all'Amministratore Delegato;	
	l. partecipazione a gare;	
	m. proposta di distribuzione dei dividendi;	
	n. l'approvazione e modificazione della disciplina di carattere generale riguardante i rapporti di lavoro;	
	o. la determinazione dei regolamenti interni;	
	p. la nomina e la determinazione dei compensi dei dirigenti;	
	q. le modalità relative all'emissione di titoli in caso di aumento di capitale e di emissione di obbligazioni;	

	per le quali occorre la presenza ed il voto favorevole della	
	maggioranza degli amministratori in carica che comprenda tut-	
	ti quelli designati dal Comune di Jesi.	
	7. Il verbale delle deliberazioni del Consiglio di Ammini-	
	strazione deve essere tempestivamente redatto ed è sotto-	
	scritto dal presidente e dal segretario. Il verbale deve in-	
	dicare, anche in allegato, l'identità dei partecipanti, le	
	modalità e il risultato delle votazioni, e deve consentire,	
	anche per allegato, l'identificazione dei favorevoli, degli	
	astenuti e dei dissenzienti. Nel verbale devono essere rias-	
	sunte, su richiesta degli amministratori, le loro dichiara-	
	zioni pertinenti all'ordine del giorno.	
	8. Il Consiglio d'Amministrazione ha i più ampi poteri per la	
	gestione ordinaria e straordinaria della società, senza limi-	
	tazioni, con facoltà di compiere tutte le operazioni necessa-	
	rie per l'attuazione dell'oggetto sociale, escluse soltanto	
	quelle che la legge o il presente statuto in modo tassativo	
	riservano all'Assemblea.	
	9. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso	
	di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, se nomina-	
	to, o i singoli consiglieri delegati, rappresentano legalmen-	
	te la società verso i terzi e in giudizio con facoltà di pro-	
	muovere azioni e istanze giudiziarie e amministrative in ogni	
	grado e in qualunque sede anche per giudizi di cassazione o	
	di revocazione, nominando avvocati e procuratori alle liti,	
	17	

nonché difensori avanti le commissioni tributarie.

CONTROLLO LEGALE DEI CONTI E CONTROLLO CONTABILE

Art. 14. - 1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, di cui un sindaco effettivo ed uno supplente nominati dal socio Comune di Jesi, ai sensi dell'art. 2449 c.c., ed i restanti membri nominati dall'Assemblea. Il sindaco effettivo nominato dal Comune di Jesi assumerà la qualifica di presidente del Collegio.

2. I sindaci rimangono in carica per 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

3. I membri devono essere iscritti nell'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali, nonché nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

4. Il Collegio Sindacale esercita anche le funzioni di controllo contabile previste dall'art. 2409-ter cod. civ. nonché vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento; il controllo contabile è affidato a un revisore o a una società di revisione contabile ove la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

5. Il Collegio Sindacale è convocato dal presidente mediante avviso da spedirsi almeno cinque giorni prima e, in caso di

	urgenza, almeno due giorni lavorativi prima di quello fissato	
	per l'adunanza, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la	
	prova dell'avvenuto ricevimento nei termini suddetti. Il Col-	
	legio Sindacale è comunque validamente costituito anche in	
	mancaza delle suddette formalità ove siano presenti tutti i	
	membri del collegio stesso. La riunione può svolgersi anche	
	con mezzi di telecomunicazione.	
	ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO E UTILI	
	Art. 15. - 1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre	
	di ogni anno; alla fine di ogni esercizio il Consiglio d'Am-	
	ministrazione redige il bilancio a norma di legge.	
	2. L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere	
	convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'eserci-	
	zio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora, ai sen-	
	si dell'art. 2364 cod. civ., particolari esigenze della so-	
	cietà lo richiedano o quando la società sia tenuta alla reda-	
	zione del bilancio consolidato; gli amministratori devono se-	
	gnalare nella relazione sulla gestione le ragioni della	
	dilazione.	
	3. Gli utili netti, dopo il prelievo di almeno il cinque per	
	cento per la riserva legale, fino a quando questa non abbia	
	raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti	
	tra le azioni, salvo che l'Assemblea deliberi speciali prele-	
	vamenti a favore di riserve straordinarie o per altra desti-	
	nazione, oppure disponga di mandarli in tutto o in parte ai	
	19	

	successivi esercizi.	
	4. I dividendi, non riscossi entro un quinquennio dal giorno	
	in cui divennero esigibili, si prescrivono a favore della	
	società.	
	SCIOGLIMENTO	
	Art. 16. - 1. La società si scioglie per le cause previste	
	dalla legge.	
	2. L'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e	
	nominerà uno o più liquidatori, indicandone i poteri e il	
	compenso.	
	CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	Art. 17. - 1. Qualunque controversia relativa a diritti di-	
	sponibili attinenti al rapporto sociale, fatta eccezione per	
	quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligato-	
	rio del pubblico ministero, sorga fra i soci o i soci e la	
	società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione	
	o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di	
	tali soggetti od organi, in dipendenza dell'attività sociale	
	e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e	
	che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giu-	
	dizio di un collegio arbitrale composto da tre arbitri che	
	giudica ritualmente e secondo diritto. I componenti del col-	
	legio arbitrale sono nominati dal Presidente del Tribunale di	
	Ancona.	
	Si applica comunque il disposto degli artt. 34 e ss. D. Lgs.	
	20	

5/03.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 18 - 1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, si fa riferimento e si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti.

In originale firmati: Renato Perticarari - Giovanni Romagnoli - Marcello Pane notaio - segue sigillo.